

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

Copia Originale

CATEGORIA _____ CLASSE _____

7° Settore – Contenzioso

DETERMINAZIONE n. 33 del 09/03/2016

OGGETTO: Proposizione atto di citazione avanti la Corte di Appello di Napoli avverso sentenza n° 1351/2016 del Tribunale di Napoli, ex Sezione distaccata di Frattamaggiore nel giudizio “Bencivenga Anna c/ Comune di Grumo Nevano e Curia Arcivescovile di Aversa”. Nomina legale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemilasedici il giorno nove del mese di marzo alle ore 13,50;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 28/01/2009 con la quale è stata determinata la struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 08 del 28/01/2016 con la quale si è proceduto ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa dell'Ente;

Visto il decreto Sindacale n° 7 del 11/02/2016 prot. 1366, con il quale è stata attribuita al sottoscritto dott. Carlo Cirillo la Responsabilità del 7° Settore fino al 31/12/2016, individuando, altresì, quale supplente in caso di assenza o impedimento del titolare, il dott. Domenico Cristiano;

Visto il D.Lgs n°267 del 18/08/2000;

Premesso che in data 07/08/2001 si verificava una voragine nell'androne d'ingresso del fabbricato di proprietà della Curia Arcivescovile di Aversa nel Comune di Grumo Nevano alla Via P.pe di Piemonte, 23;

che la sig.ra Bencivenga Anna risulta comproprietaria di un fabbricato avente la facciata principale prospiciente via P.pe di Piemonte, 19, confinante con il lato posto ad est con il fabbricato di proprietà della Curia Arcivescovile di Aversa oggetto della voragine;

Che tale evento determinava un cedimento delle fondazioni dell'edificio di proprietà della Curia, causando di conseguenza lesioni di intonaco e distacco di muratura sulla facciata esterna che nel prospetto menante nel cortile del fabbricato attoreo;

Che su richiesta della Curia, nell'immediatezza dell'evento, veniva disposta A.T.P. al fine di accertare le responsabilità dell'accaduto;

Che a seguito degli accertamenti peritali eseguiti dal CTU ing. Giuseppe Damiano, nominato dal giudice in sede di A.T.P., di concerto con i tecnici nominati dalla Curia e dal Comune, in alcun modo veniva accertata la responsabilità del Comune né della Curia;

che con A.T.P. ancora in atto, da parte del Comune e della Curia veniva sottoscritto atto di transazione al fine di addivenire ad un accordo bonario onde evitare un contenzioso giudiziario;

che con atto di citazione notificato in data 13/09/2005 prot. n° 13168, la sig.ra Bencivenga Anna, comproprietaria dell'immobile adiacente a quello oggetto della voragine, conveniva in giudizio il Comune di Grumo Nevano e la Curia Arcivescovile al fine di sentirli condannare, in ragione delle rispettive responsabilità, al pagamento dei danni riportati al fabbricato;

Che, il C.T.U. ing. Diego Dente Gattola, nominato dal giudice nel giudizio di cui all'oggetto, nella relazione tecnica conclusiva alla pagina tre così recita: “tale dissesto è stato innescato dal cedimento di parte della volta di una cavità rinvenuta nel sottosuolo del predetto edificio (proprietà Curia Arcivescovile). Come ha accertato il C.T.U. ing. Giuseppe Damiano nel corso dell'A.T.P., promosso dalla Curia, la presenza di una cavità nel sottosuolo ha rappresentato la causa preparatoria al dissesto mentre la causa scatenante è derivata dall'acqua che si è infiltrata nella predetta cavità, portando a saturazione i terreni e determinandone l'improvviso cedimento”; **nulla dice in merito alla provenienza dell'acqua né delle responsabilità;**

Che, nel giudizio in oggetto, depositate le rispettive memorie conclusionali il giudice adito, con sentenza n° 1351/2016, accoglieva le domande spiegate nell'interesse della sig.ra Bencivenga Anna condannava la Curia Arcivescovile al risarcimento dei danni; condannando, altresì il Comune di Grumo Nevano a manlevare la Curia di tutto quanto andava a borsare per il risarcimento dei danni e le spese giudiziali;

che in data 11/02/2016 l'avv. Domenico Fimmanò legale di fiducia dell'Ente, provvedeva a notificare la sentenza all'Ente;

che, di conseguenza, si provvedeva a richiedere all'avv. Fimmanò se sussistessero motivi fondati circa l'appellabilità della sentenza alla luce delle motivazioni in essa riportate;

Che in riscontro l'avv. Fimmanò comunicava di non ritenere fondati motivi di impugnazione in

considerazione della presenza di un accordo di manleva che obbliga a tenere indenne l'altro convenuto (Curia Vescovile di Aversa) che altrimenti sarebbe stato l'unico soggetto legittimato; che, altresì, l'Amministrazione Comunale è già costituita quale parte attorea in altro giudizio avanti la Corte di Appello di Napoli a ministero dell'avv. Maria Vincenza Giannattasio, avente ad oggetto l'accertamento di responsabilità a seguito del medesimo accadimento, ovvero la voragine verificatasi nell'androne del fabbricato di proprietà della Curia Arcivescovile in data 07/08/2001;

Che con atto di Giunta Comunale n. 35 del 02/03/2016, si è ritenuto di proporre Atto di citazione in appello avverso la sentenza in oggetto, dando mandato a questo Responsabile di provvedere, con proprio atto gestionale alla nomina del legale a tutela degli interessi del Comune, conferendogli mandato ad litem;

di dare mandato al Responsabile del 7° Settore contenzioso di riconoscere, gli onorari professionali così come previsti dalla delibera n° 11/2010 del Commissario Prefettizio, e pertanto la somma complessiva di € 2.537,60 (€ 2.000,00 oltre IVA e c.p.a.), nonché spese vive anticipate e documentate;

Visto l'art. 163 c.1 del D.Lgs 267/2000, il quale dispone: "se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati dalla contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli Enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsto nell'ultimo Bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato".

visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 28/10/2015, con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti Locali;

di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programmi dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno,

DETERMINA

di nominare l'avv. Margherita Morelli, con studio legale in via A. Del Giudice, 8, Casandrino, quale difensore degli interessi del Comune di Grumo Nevano nel giudizio di cui in premessa, conferendogli mandato ad litem;

di impegnare al competente capitolo 3500 del PEG 2016 in corso di formazione la somma di € 2.537,60, come da preimpegno prenotato n° 15/16 del 29/02/2016;

di liquidare con ulteriore atto determinativo le competenze professionali ad incarico ultimato, e a presentazione di regolare fattura;

Il sottoscritto Responsabile del Settore dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle Legge 06.11.2012, n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) e del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, con i soggetti interessati al procedimento in questione.

Dare atto che trovandosi l'Ente in fase di attuazione dell'esercizio provvisorio, possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio per l'esercizio finanziario 2015, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, precisare che le liquidazioni derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa non superano mensilmente un dodicesimo delle somme previste dal corrispondente capitolo PEG 2015.

IL RESPONSABILE DEL 7° SETTORE
dott. Carlo Cirillo

Visto di regolarità contabile
(artt. 151, 153 e 183 del D.Lgs. 267/2000 -T.U.E.L.
e artt. 17-18-19-20 del Regolamento di contabilità)

Li _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
dott. Raffaele Campanile

Per copia conforme _____

IL RESPONSABILE DEL 7° SETTORE
dott. Carlo Cirillo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da oggi _____ reg. _____

Il responsabile della pubblicazione